

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. T.U. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2024. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

T.U. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 16 dicembre. Comunica che alla scadenza del termine sono pervenute 37 proposte emendative (*vedi allegato*), tutte ritenute ammissibili.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, dà conto delle interlocuzioni, ancora in corso, tra i gruppi sulle numerose proposte emen-

dative presentate. Ritiene che esse offrano importanti spunti di riflessioni sulle prospettive di miglioramento di un testo che – ancorché di contenuto puntuale – merita a suo avviso particolare attenzione.

Poiché tali interlocuzioni non hanno ancora avuto un esito, chiede di poter disporre di un tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, chiede al collega Pellicini di precisare se tale richiesta sia formulata anche a nome dell'altro relatore, on. Bonifazi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, precisa di aver preventivamente rappresentato la richiesta di rinvio al presidente Faraone, presente alla seduta odierna nella sua duplice veste di primo firmatario della proposta di legge e di presidente del gruppo nella cui quota il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia quindi la definizione dell'articolazione dei lavori sul provvedimento in esame alla riunione

dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della presente seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. T.U. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Giornata nazionale *aggiungere le seguenti:* Enzo Tortora.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Giornata nazionale *aggiungere le seguenti:* Enzo Tortora.

1.1. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: di errori giudiziari *con le seguenti:* dell'ingiusta detenzione.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: di errori giudiziari *con le seguenti:* dell'ingiusta detenzione.

1.2. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: di errori giudiziari *con le seguenti:* della giustizia.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: di errori giudiziari *con le seguenti:* della giustizia.

1.3. Enrico Costa, Calderone, Patriarca, Pittalis.

Al comma 1, dopo le parole: di errori giudiziari *aggiungere le seguenti:* , nonché delle vittime istituzionali.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale;

b) per errore istituzionale quello che si verifica nei confronti della persona offesa dal reato, quando, nell'ambito di un procedimento penale, non si giunga ad alcun accertamento definitivo della responsabilità;

b) *al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis)* sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di errori istituzionali nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenirne ulteriori casi futuri;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Gli enti locali possono organizzare cerimonie, convegni e attività per commemorare le vittime di errori giudiziari, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, nonché le vittime di errori istituzionali rimaste senza giustizia;

d) *al titolo, dopo le parole:* vittime di errori giudiziari *aggiungere le seguenti:* , nonché delle vittime istituzionali.

1.4. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: di errori giudiziari, aggiungere le seguenti: nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di denegata giustizia nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli enti locali possono organizzare cerimonie, convegni e attività per commemorare le vittime di errori giudiziari, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, nonché le persone offese dal reato rimaste senza giustizia;

c) al titolo, dopo le parole: vittime di errori giudiziari aggiungere le seguenti: nonché delle persone offese dal reato rimaste senza giustizia.

1.5. Giuliano, Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In occasione della giornata nazionale di cui al comma 1, i consigli giudiziari promuovono assemblee cittadine, manifestazioni pubbliche, momenti di incontro, riflessione e dibattito volti a tramandare la

memoria di vicende oggetto di errori giudiziari e a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza del principio di non colpevolezza e delle regole del giusto processo, come sancite dall'articolo 111 della Costituzione.;

b) sopprimere il comma 4.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.

Conseguentemente:

a) al comma 3, alinea, sostituire le parole: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con le seguenti: i consigli giudiziari;

b) al medesimo comma 3, dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;

c) sopprimere il comma 4.

1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, si intende per errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ai sensi dell'articolo 643, comma 1, del codice di procedura penale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi della presente legge, sono considerati errori giudiziari:

a) i casi di ingiusta detenzione accertati secondo la procedura di cui al capitolo VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale;

b) i casi di errore giudiziario accertati secondo il titolo IV del libro IX del codice di procedura penale.

1.9. Pittalis, Calderone, Enrico Costa, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge per vittime di errori giudiziari si intendono i soggetti ai quali è stata riconosciuta l’ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.

1.10. Dori.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con le seguenti: i consigli degli ordini degli avvocati territoriali.

1.11. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con le seguenti: i consigli giudiziari.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri;

b) *sopprimere il comma 4.*

1.12. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con le seguenti: i consigli giudiziari.

1.13. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: di ogni ordine e grado fino a: iniziative con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell’ambito della propria autonomia nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere.

1.14. Sasso.

Al comma 3, dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: , i tribunali, gli uffici giudiziari, le corti d’appello e gli ordini professionali.

1.15. Calderone, Enrico Costa, Patriarca, Pittalis.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: nonché le università.

* **1.16.** Calderone, Enrico Costa, Patriarca, Pittalis.

* **1.17.** La Salandra.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sul valore dell’inviolabilità della libertà personale, della dignità umana e della presunzione di innocenza, che si esprime come regola di trattamento, regola probatoria e regola di giudizio, da riconoscere anche a livello mediatico, fino alla pronuncia di una condanna definitiva.

1.18. Pittalis, Calderone, Enrico Costa, Patriarca.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sul valore della libertà aggiungere la seguente: personale.

1.19. Dori.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ristretti in custodia cautelare con le seguenti: destinatari di un provvedimento giudiziario di restrizione della libertà personale.

1.20. Dori.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: in contraddittorio tra le parti fino alla fine della lettera con le seguenti: in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

1.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: ed equidistante tra accusa e difesa.

1.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: equidistante con la seguente: imparziale.

1.23. Dori.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) sulle vicende oggetto di errori giudiziari, nonché di denegata giustizia nei confronti delle persone offese dal reato, al fine di favorire una riflessione e un dibattito volti a prevenire ulteriori casi futuri.

1.24. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dell'opinione pubblica, sull'importanza del rispetto dei diritti fonamen-

tali e sulla prevenzione degli errori giudiziari.

1.25. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) sui principali fattori che possono contribuire a determinare un errore giudiziario.

1.26. Pittalis, Calderone, Enrico Costa, Patriarca.

Sopprimere il comma 4.

1.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli enti locali possono organizzare cerimonie, convegni e attività per commemorare le vittime di errori giudiziari, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali, nonché le persone offese dal reato rimaste senza giustizia.

1.28. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli enti locali possono organizzare cerimonie, convegni e attività per commemorare le vittime di errori giudiziari, con il coinvolgimento delle istituzioni giudiziarie e degli ordini professionali competenti.

1.29. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, sostituire le parole da: Al fine di conservare fino a: possono essere altresì con le seguenti: Ai fini della presente legge possono essere.

1.30. Dori.

Al comma 4, sopprimere le parole: , rinnovare e costruire.

1.31. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, sostituire le parole: , rinnovare e costruire con le seguenti: e rinnovare.

1.32. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 4, sopprimere le parole: in difesa.

1.33. Pittalis, Calderone, Enrico Costa, Patriarca.

Al comma 4 dopo le parole: al minimo degli errori giudiziari aggiungere le seguenti: , come disciplinati dall’articolo 630 del codice di procedura penale e di conseguenza idonei a determinare il diritto alla riparazione di cui agli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale.

1.34. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, LaCarra, Scarpa.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , nonché iniziative finalizzate fino alla fine del comma.

1.35. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima relazione sono altresì contenuti i dati relativi alle sentenze di inammissibilità delle richieste di revisione, alle sentenze di accoglimento delle richieste di revisione e a quelle di riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per gli accertati errori giudiziari, con indicazione dell’esito, ove conclusi ».

1.36. Pittalis, Calderone, Enrico Costa, Patriarca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul sito internet del Ministero della giustizia è istituita un’apposita sezione all’interno della quale sono pubblicati, nel rispetto delle normative a tutela della protezione dei dati personali, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze per ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione.

1.37. Enrico Costa, Calderone, Patriarca, Pittalis.